

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2012, n. 3703, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 53 del 3 marzo 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela del Gavi ed attribuito al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Gavi» o «Cortese del Gavi»;

Visto che il Consorzio tutela del Gavi, con sede legale in sede in Gavi (AL), Vico Bassani - Corte Zerbo, n. 27, ha modificato il proprio statuto in data 23 aprile 2024 e lo ha trasmesso per l'approvazione con pec del 6 giugno 2024 (prot. Masaf n. 253896/2024);

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela del Gavi alle prescrizioni della normativa sui consorzi di tutela delle DOP ed IGP del settore vitivinicolo, citata in premessa;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio tutela del Gavi nella nuova versione deliberata durante l'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2024, recante il numero di repertorio 90110 e il numero di raccolta 17081 e registrato ad Alessandria il 2 maggio 2024, con il numero 4974 serie 1T;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio tutela del Gavi deliberate durante l'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2024, recante il numero di repertorio 90110 e il numero di raccolta 17081 e registrato ad Alessandria il 2 maggio 2024, con il numero 4974 serie 1T.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A04971

DECRETO 16 settembre 2024.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Piave» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2010 della Commissione del 21 maggio 2010.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data



16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 126 del 21 maggio 2010, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Piave»;

Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio della tutela del formaggio Piave DOP in data 10 luglio 2024, con la quale è stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Piave» ed in particolare dell'art. 5 relativamente alla percentuale di alimentazione proveniente dalla zona geografica delimitata;

Visto il decreto della Direzione agroalimentare della regione Veneto n. 149 del 10 settembre 2024, di riconoscimento delle condizioni metereologiche sfavorevoli, per piogge intense e prolungate, verificatesi nel territorio della Provincia di Belluno da aprile a giugno 2024;

Visto il parere della Regione Veneto dell'11 settembre 2024, n. 0468631, con la quale è stato accertato che, a seguito dello stato meteorologico avverso in particolare della zona di Belluno, la produzioni di alimenti per il bestiame della zona geografica di produzione del «Piave» DOP ha subito una riduzione stimata intorno al 38%, con conseguenze negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari per i mesi successivi e che pertanto riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea;

Considerato che il disciplinare di produzione del «Piave» DOP all'art. 5 prevede che minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca dell'alimentazione delle bovine devono essere prodotti nella zona geografica delimitata e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Piave»;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Piave» ai sensi del citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del «Piave» DOP;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Piave» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 225 del 10 settembre 2020 è modificato nell'art. 5 come di seguito riportato:

«L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti: minimo 43% dei foraggi e il 31% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano.»

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano fino al 30 giugno 2025.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Piave», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 16 settembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A04931

